



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 23 Novembre 2015***

***GUIDA ALLE START – UP INNOVATIVE***

***Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti  
Contabili di Genova***

***Francesco Cinaglia***

# **GUIDA ALLE START – UP INNOVATIVE**

La “Start – up innovativa” è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179 sulla base del Rapporto del MISE definito “Restart Italia”, allo scopo di rendere l’Italia un Paese favorevole ed attrattivo alla nascita e allo sviluppo delle start-up che sono oggi uno degli strumenti efficaci per il rilancio dell’economia e dell’occupazione in tutti i Paesi e anche nel nostro, attraverso lo sviluppo dell’innovazione e delle tecnologie.

A fianco alla forma della “Start – up innovativa” si sono recentemente affiancate altre due tipologie di imprese che hanno lo scopo di rivitalizzare l’economia e sono:

1. La “start-up turismo” introdotta dall’art. 11-bis della L. n. 106/2014 (c.d. “Decreto Cultura e Turismo – Art bonus”) con effetto dal 1 gennaio 2015;
2. La “piccola e media impresa innovativa (PMI innovativa)” introdotta dall’art. 4 del D.L. 24/01/2015, n. 3 (c.d. “Decreto Investment Compact”).

# **GUIDA ALLE START – UP INNOVATIVE**

Andiamo ad analizzare le linee guida di riferimento per imprenditori e professionisti sulle modalità di accesso allo status di “start-up innovativa”, ed alle numerose agevolazioni riservate a questa tipologia che spaziano in diversi ambiti.

Le imprese e start-up innovative sono soggetti privilegiati nell’accesso ad agevolazioni nell’ambito dei nuovi fondi europei 2014-20.

Il D.L. n. 179 del 18/10/2012 (Crescita 2.0) introduce per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di “**start-up innovativa**”, stabilendo contestualmente delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni che toccano tutte le fasi del ciclo di vita di un’impresa start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura.

# **GUIDA ALLE START – UP INNOVATIVE**

I requisiti di base tutti obbligatori per acquisire lo status di start-up innovativa sono i seguenti:

- 1. forma giuridica:** la società deve essere costituita in forma di società di capitali di diritto italiano (Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni), comprese le società cooperative. Possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis del Codice Civile;
- 2. data di costituzione:** al momento della domanda di iscrizione la società non deve essere costituita (e svolgere attività d'impresa) da più di 60 mesi;
- 3. modalità di costituzione:** l'impresa non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- 4. oggetto sociale:** l'impresa deve avere ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

# **GUIDA ALLE START – UP INNOVATIVE**

- 5. sede degli affari:** la società deve avere la sede produttiva o filiale in Italia anche se residente in altro stato dell'unione Europea o Stato SEE;
- 6. dimensione:** a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- 7. divieto di distribuzione di utili:** l'impresa non deve distribuire, né deve aver distribuito, utili (a far data dalla costituzione e per tutta la durata di applicazione del regime agevolato);
- 8. quotazione azioni:** la società **non** deve avere azioni o quote negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

Oltre ai requisiti cumulativi, l'impresa deve possedere almeno uno tra i “requisiti alternativi”, riportati nella Tabella 1.2, che identificano il carattere “innovativo” dell'attività. Tab. 1.2

**Start – up innovative:**  
**requisiti alternativi (deve essere soddisfatto almeno un requisito)**

**Spese  
R&S**

La start-up deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della start-up.

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

## **Personale qualificato**

La start-up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato:

- deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottore di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

## **Titolarietà brevetti/diritti**

La start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano, direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

## **LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI**

Le principali agevolazioni previste dal legislatore per le “Start-up innovative” sono le seguenti:

### **1) Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art.26):**

Start – up innovative non pagano il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.

### **2) Gestione societaria flessibile (art.26):**

l'atto costitutivo delle Start-up innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o se ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.



### **3) Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art.26):**

in caso di perdite le Start – up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo ( il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

### **4) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art.27).**

La Start – up può remunerare i propri dipendenti, amministratori e collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equity, questi importi non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo di chi li riceve. Questi strumenti finanziari partecipativi legati ai risultati economici della società emittente non attribuiscono direttamente la qualifica di socio ma conferiscono diritti patrimoniali nella società.

### **5) Credito d'imposta per assunzioni (art. 27-bis):**

la start-up innovativa gode di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato ( laurea magistrale e dottorato di ricerca) sostenuto nei 12 mesi successivi la data di assunzione con un massimo di 200 mila euro annui utilizzabili in compensazione. La cessazione de rapporto di lavoro non costituisce causa di revoca se il dipendente viene sostituito entro 60 giorni con personale avente le stesse caratteristiche.

### **6) Disciplina del lavoro tagliata su misura (art.28):**

la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.

Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato.

## 7) Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up (art.29):

L'art. 29 riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro iscritti alla voce del patrimonio di una start-up innovativa una agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Per le **persone fisiche** è prevista una detrazione IRPEF del 19% (25% in caso di start-up a vocazione sociale o che operano in ambito energetico).

L'investimento annuo massimo detraibile per i soggetti IRPEF è di 500.000 euro (sommano i conferimenti effettuati nelle diverse società), la detrazione massima prevista è di 95.000 euro annui. L'eccedenza non utilizzata nell'anno può essere riportata fino al terzo anno successivo.

La partecipazione deve essere mantenuta per almeno due anni.

Diverso è il trattamento per le **Società** a cui è riservata una deduzione IRES de 20% (27% in caso di start-up a vocazione sociale o che operano in ambito energetico).

L'investimento annuo massimo deducibile per i soggetti IRES è di 1.800.000 euro quindi la deduzione massima prevista è di 360.000 euro. Anche in questo caso è previsto il riporto dell'eccedenza non utilizzata fino al terzo anno successivo poiché l'incentivo non può generare una perdita fiscale. Anche in questo caso la partecipazione deve essere mantenuta per almeno due anni

**8) Accesso esclusivo alla possibilità di finanziarsi attraverso campagne di ‘equity crowdfunding’** (art.30): Le start-up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.

**9) Accesso prioritario, semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo centrale di Garanzia** (art.30), un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

**10) Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione** (art. 30) delle start-up da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno prevede l’assistenza e la consulenza, oltre all’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

**11) Fail-fast** (art.31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start-up non decolli. Sottraendo le start-up innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.

<b>REQUISITI</b> (Obbligatori ed alternativi)	<b>START – UP INNOVATIVE</b> (art. 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012)	<b>PMI INNOVATIVE</b> (art. 4, comma 1, D.L. 3/2015)
<b>Forma Giuridica: Società di capitali, anche in forma cooperativa o SE</b>	Si	Si
<b>Non quotata</b>	Si	Si
<b>Sede degli affari: residente in Italia o in paese Ue ma con sede principale in Italia</b>	Si	Si
<b>Data di costituzione</b>	Nuova o attiva da meno 5 anni	Non ci sono delimitazioni temporali, ma deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove.
<b>Dimensioni</b>	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)

<b>Divieto di distribuzione degli utili</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
<b>Oggetto sociale</b>	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.	<b>No</b>

<b>REQUISITI (Obbligatori ed alternativi)</b>	<b>START – UP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012)</b>	<b>PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, D.L. 3/2015)</b>
<b>Requisiti alternativi aggiuntivi</b>	<p>Almeno 1 su 3 di:</p> <p>1)15 % del maggiore tra costi e valore della produzione riguarda attività di R&amp;S</p> <p>2)team formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;</p> <p>3)Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.</p>	<p>Almeno 2 su 3 di:</p> <p>1)3% del maggiore tra costi e valore della produzione riguarda attività di R&amp;S;</p> <p>2)team formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;</p> <p>3)Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.</p>